STUDIO ANGELO E DAVIDE DE FRANCESCO
ARCHITETTI IN LOANO

COMUNE DI LOANO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO SITO IN VIA MECETI snc CON RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO IN VIA BULASCE AI SENSI DELLA L.R. 49/2009 e ss.mm.ii.

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

A CATASTO Fg.15 Mapp.54-209 (demolizione) - Mapp.1705,1706,1707,1708 (ricostruzione)

TAVOLA N°: 3

OGGETTO : RELAZIONE IN MATERIA DI VAS L.R. 32/2012

DATA : NOVEMBRE 2019

IL PROGETTISTA

IL PROPRIETARIO

ARCHIVOLTO XXIV MAGGIO 1/1, LOANO - SV - 17025
tel. 019.675846 - studiodefra@gmail.com

RELAZIONE PRELIMINARE IN ORDINE ALLA NON SUSSISTENZA DI CRITICITA' AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, L. R. 32/2012, DELL'ALLEGATO A) DI CUI ALLA MEDESIMA L.R. 32/2012 E DELLA D.G.R. 223/2014

A proposito di: variante al vigente PRG concernente l'attuazione di interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento con delocalizzazione ex art. 6 L.R. 49/2009 e s.m.i. di edificio sito in località Meceti, a catasto fg. 15 mappale 209 da ricostruire in via Bulaxe su terreno a catasto fg. 15 mappali 1705, 1706 1707 e 1708.

Domanda di permesso di costruire che si pone in variante al P.R.G., per la realizzazione di edificio a uso residenziale da realizzare in zona ES in via Bulaxe comportante l'inglobamento del sito di ricostruzione (ora in zona Es) in zona B di completamento

Comune di LOANO

Soggetto proponente: RAPETTI FRANCESCA

Residente in Loano (SV) Via degli alpini 48 b

Codice fiscale RPT FNC 75L65 D969E

Il sottoscritto Arch. Angelo DE FRANCESCO, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 59, in qualità di **Progettista** con studio in archivolto XXIV maggio 1.1, attesta che il progetto di cui sopra non rientra in alcuna delle fattispecie per cui l'art. 3, comma 3, L.R. 32/2012, l'allegato A) della medesima L.R. 32/2012 e la D.G.R. n. 223/2014 (paragrafo B.2) richiede la verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 L.R. 32/2012, per tutte le ragioni di seguito esposte e documentate.

In particolare, l'intervento in oggetto:

*1) **Non** interessa aree inondabili (anche con tempo di ritorno 500 anni) comportante incremento di carico insediativo o che preveda interventi di trasformazione tale da modificare le condizioni di deflusso delle portate di piena (a es. edificazioni, alterazioni morfologiche, ecc)*

Poiché l'area oggetto dell'intervento di progetto è posta a una quota notevolmente elevata rispetto all'asse fluviale e alle sue zone perimetrali, collocandosi quindi totalmente all'esterno di ogni tipologia di fascia d'inondabilità calcolata e cartografata per il T. Nimbalto, ai sensi della vigente normativa di Piano di Bacino.

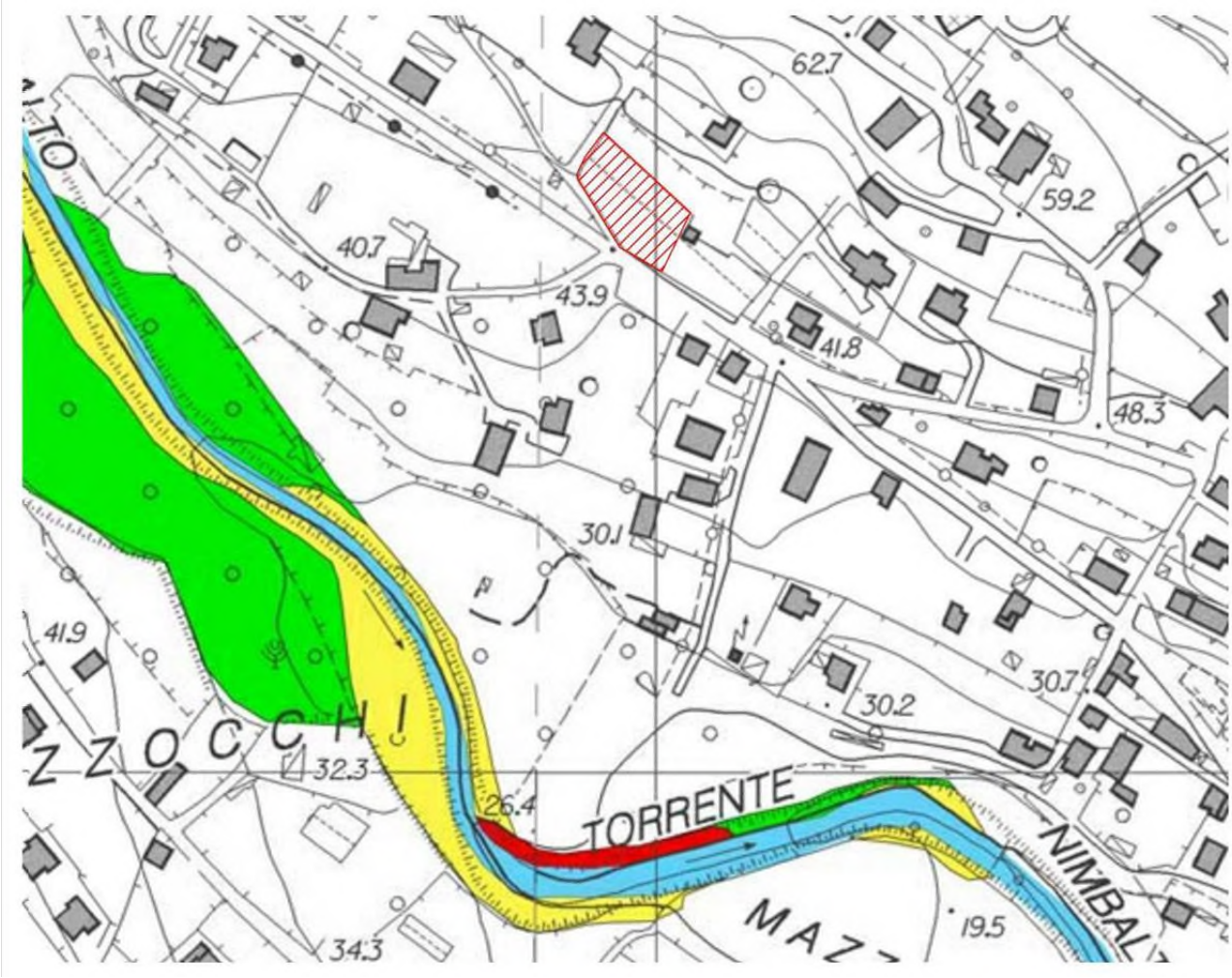

Figura 1 - estratto fasce d'inondabilità piano di bacino del torrente Nimbalto.

*2) **Non** interessa aree di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora la previsione possa modificare le condizioni di equilibrio del versante (ad es. a monte di un'area instabile) ovvero introdurre elementi a rischio (a es. edificazione al piede di un'area instabile.)*

Poiché l'area in oggetto e un'ampia porzione areale circostante si pongono totalmente all'esterno rispetto a ogni zona a elevata e molto elevata suscettività al dissesto e cartografata per il T. Nimbalto, ai sensi della vigente normativa di Piano di Bacino. Il progetto inoltre, ponendosi in un ambito a debole energia di rilievo e non prevedendo scavi e movimenti terra di cospicua rilevanza in termini di altezze e quantità volumetriche, non introduce elementi di rischio inerenti all'attuale "molto basso" grado di suscettività al dissesto.

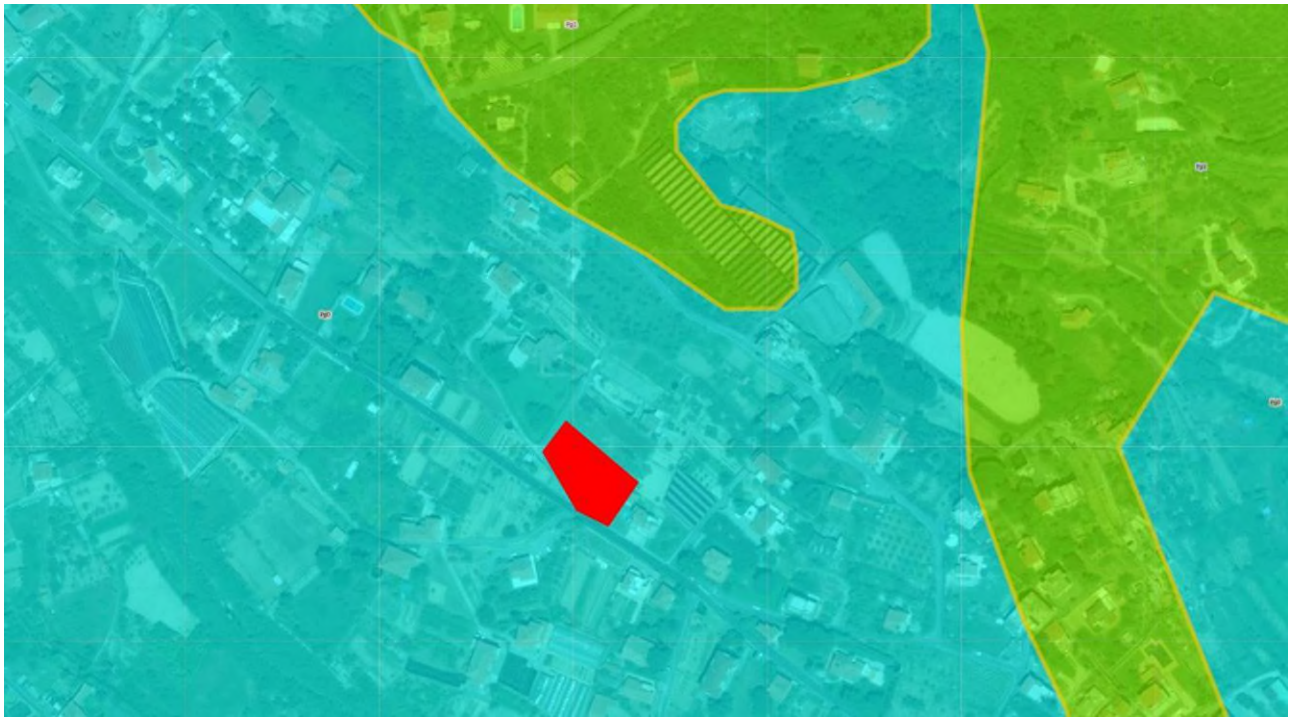

Figura 2 - Estratto C.S.D.V. piano di bacino del torrente Nimbalto.

*3) **Non** interessa siti puntuali e areali di zone umide*

Poiché il sedime di progetto e un'ampia porzione di areale circostante si pongono in un ambito periurbano mediamente edificato e trasformato, a seguito della realizzazione di viabilità e edifici residenziali, totalmente all'esterno rispetto a ogni zona umida indicata nella cartografia di riferimento.

Figura 3 - estratto cartografie siti areali di zone umide.

*4) **Non** interessa aree carsiche*

Poiché la tipologia di assetto geologico e geomorfologico, per tipo di litologie e morfologia del versante non consente l'imposizione di un sistema carsico. Inoltre la posizione del sedime oggetto d'intervento risulta notevolmente distante da qualsiasi area carsica identificata nella zona.

Figura 4 - estratto cartografia Assetto insediativo PTCP stralcio aree carsiche.

*5) **Non** interessa elementi di connessione ecologica della rete ecologica ligure il cui interessamento sia tale da ridurne la funzionalità.*

Poiché il sedime di progetto e un'ampia porzione di areale circostante si pongono totalmente all'esterno degli elementi di connessione ecologica individuati dalla rete ecologica ligure (definita ai sensi della Rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 43/1992/CEE, conosciuta come direttiva Habitat e attuata in Regione Liguria mediante la Legge Regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "*Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità*" (pubblicata sul BURL n.13 del 15 luglio 2009).

Figura 5 - Estratto cartografia Rete Ecologica Ligure.

*6) **Non** interessa zone di tutela assoluta (10 mt) da punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee a uso idropotabile ma il confine a sud dell'area d'intervento risulta a meno di 200mt da una derivazione idrica irrigua (posta a circa 180mt), ma l'intervento in progetto non ricade tra quelli vietati in tali aree.*

Si specifica inoltre che l'edificio in progetto risulta al di fuori della fascia di rispetto di 200mt dalla sopra citata derivazione.
Il D.L. 152/2006 stabilisce inoltre che la fascia di rispetto sia considerata come area da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata identificando gli interventi vietati e consistenti in:

- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali;
- l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- l'apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
- la gestione di rifiuti;
- lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i pozzi perdenti;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame.

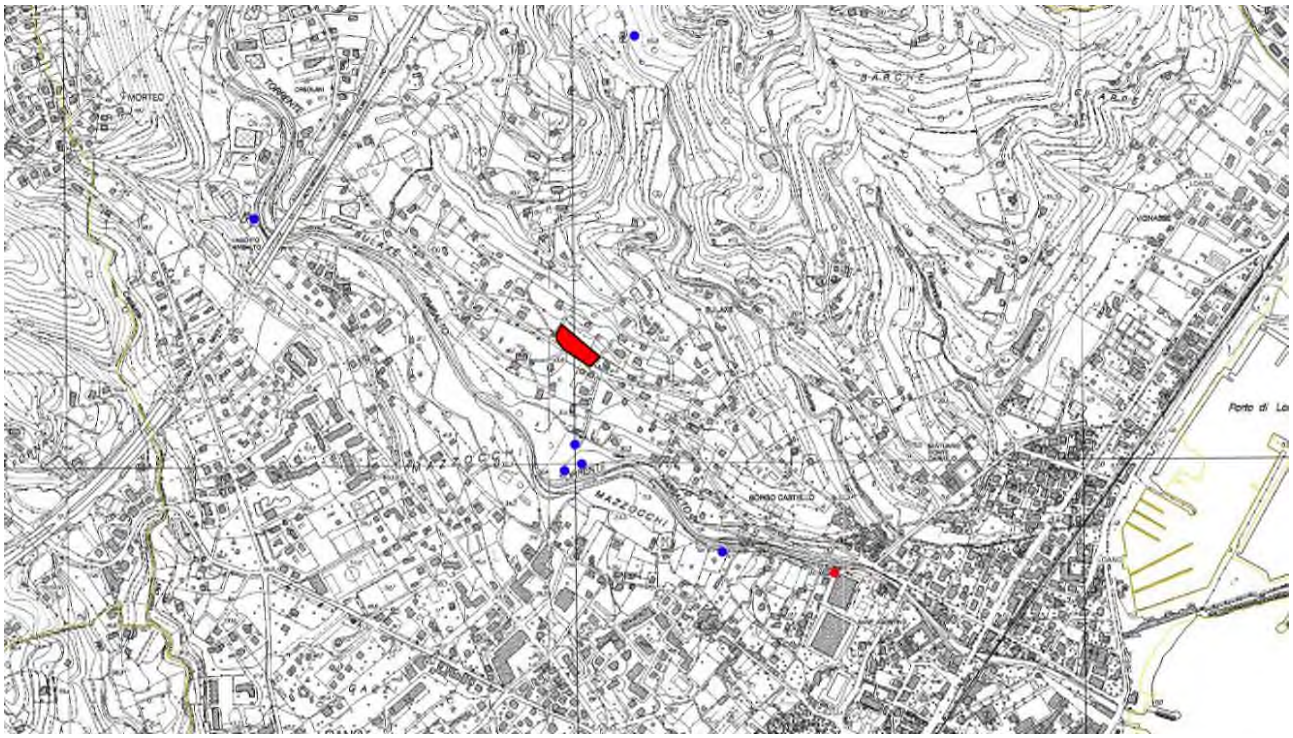

Figura 6 - Carta delle derivazioni idriche

*7) **Non** interessa acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, comportando cambiamento di destinazione da agricola/presidio/territorio non insediato ad altri usi o prevedendo attività artigianali/produttive*

Il sedime in oggetto risulta esterno ad acquiferi individuati nel piano di tutela delle acque (P.T.A.) e pertanto, pur comportando l'intervento un parziale cambio di destinazione d'uso da zona agricola a zona residenziale, essendo il disposto combinato delle due condizioni a generare la risposta positiva al quesito, sussistono le condizioni per dare risposta negativa al quesito di cui sopra. Si segnala la presenza di una stazione di monitoraggio delle acque sotterranee, ma la stessa risulta a una distanza di circa 230mt dall'area oggetto di intervento.

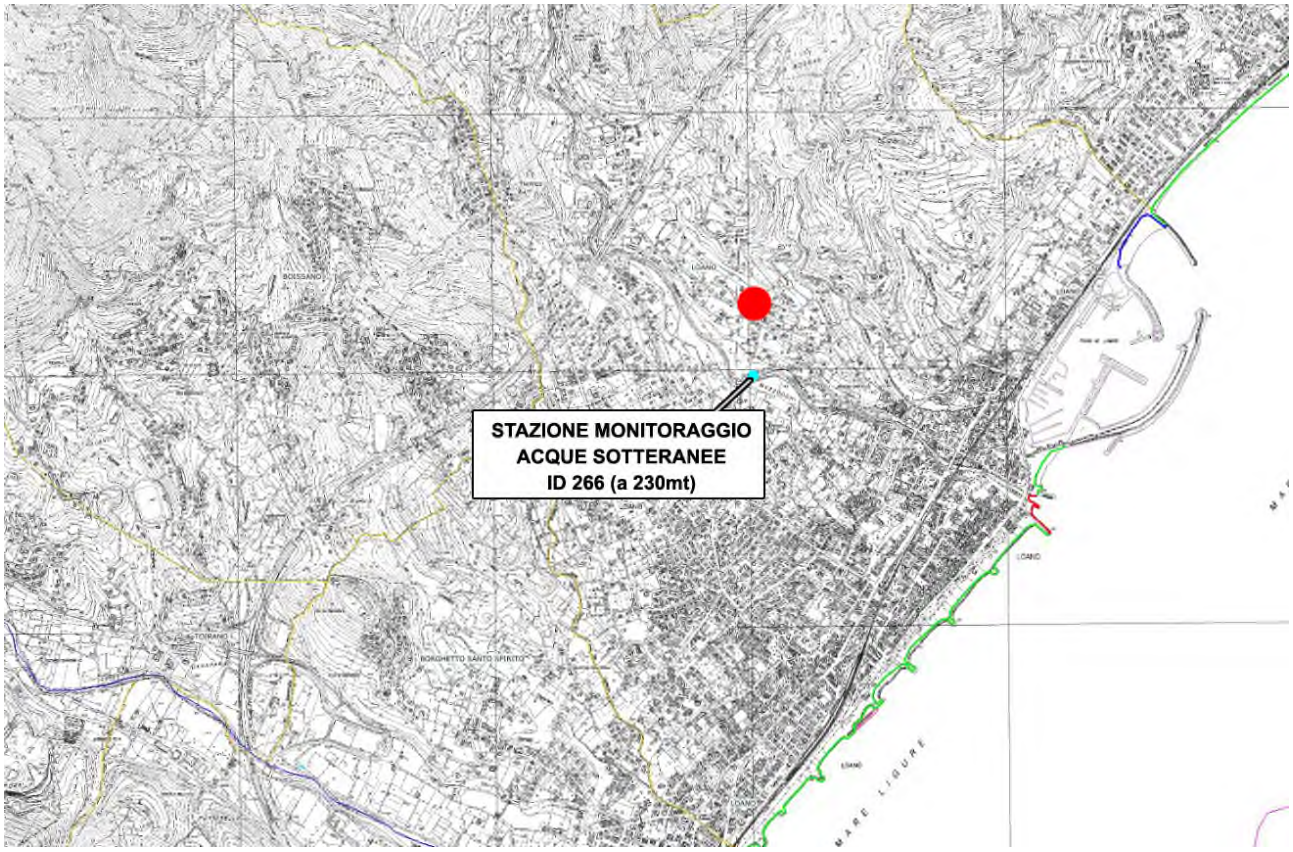

Figura 7 - Piano regionale di tutela delle acque

*8) **Non** interessa il sito UNESCO delle 5 Terre, aree protette nazionali e regionali e aree a rischio archeologico*

poiché il sedime di progetto e un'ampia porzione di areale circostante si pongono totalmente all'esterno rispetto alle aree protette nazionali e regionali individuate nella cartografia di riferimento. Non sono infatti presenti nelle immediate vicinanze del sedime aree di particolare pregio a valenza naturalistica e/o paesaggistica ambientale.

Figura 8 - Cartografia aree protette terrestri

Inoltre le caratteristiche tipologiche e archeologiche del sito non rilevano la presenza di ambiti di pregio o interesse ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 *Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio* e successive modificazioni e integrazioni.

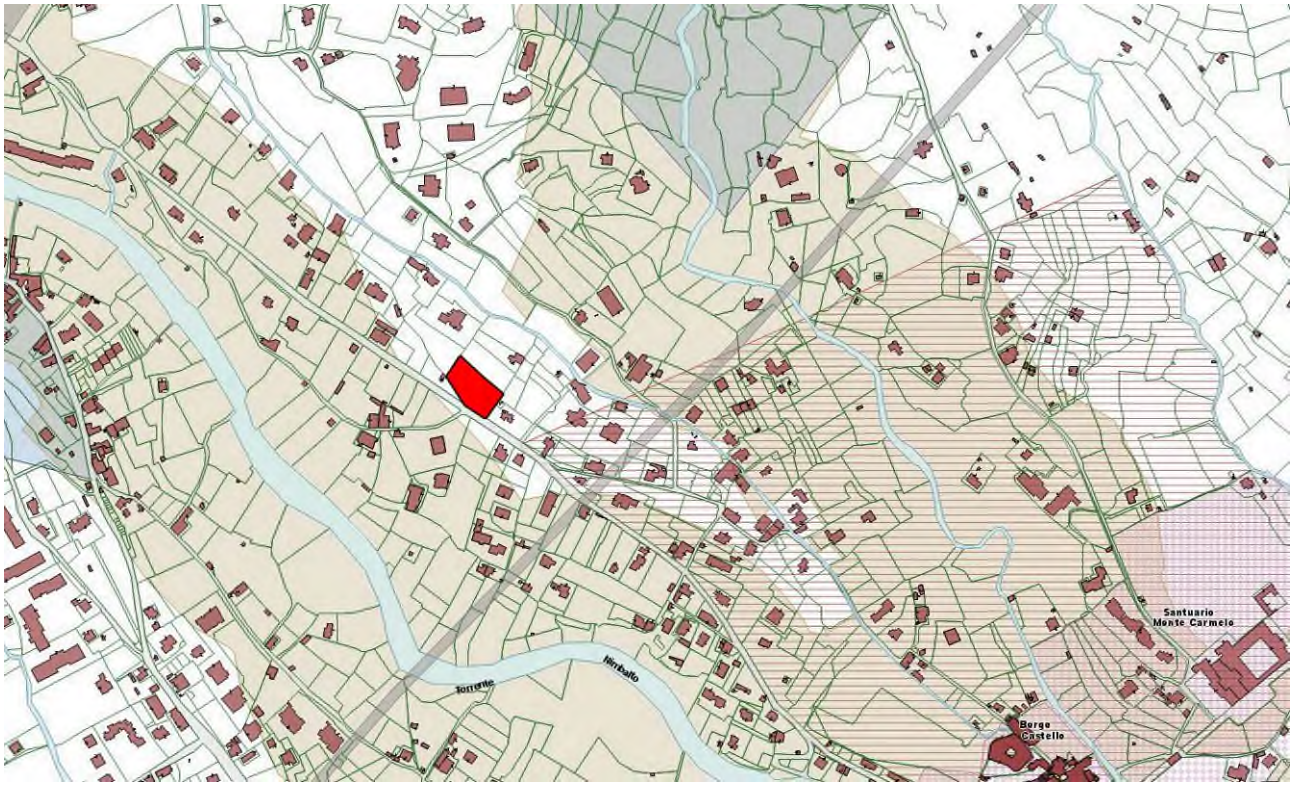

Figura 9 - Cartografia vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici

*9) **Non** sottende una variante al PTCP dei regimi di conservazione e dei regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA, IS-MA verso un regime meno restrittivo, (fatte salve rettifiche di perimetro ovvero le correzioni di errori materiali)*

poiché l'area di intervento risulta classificata dal PTCP di livello locale come zona ID-MA

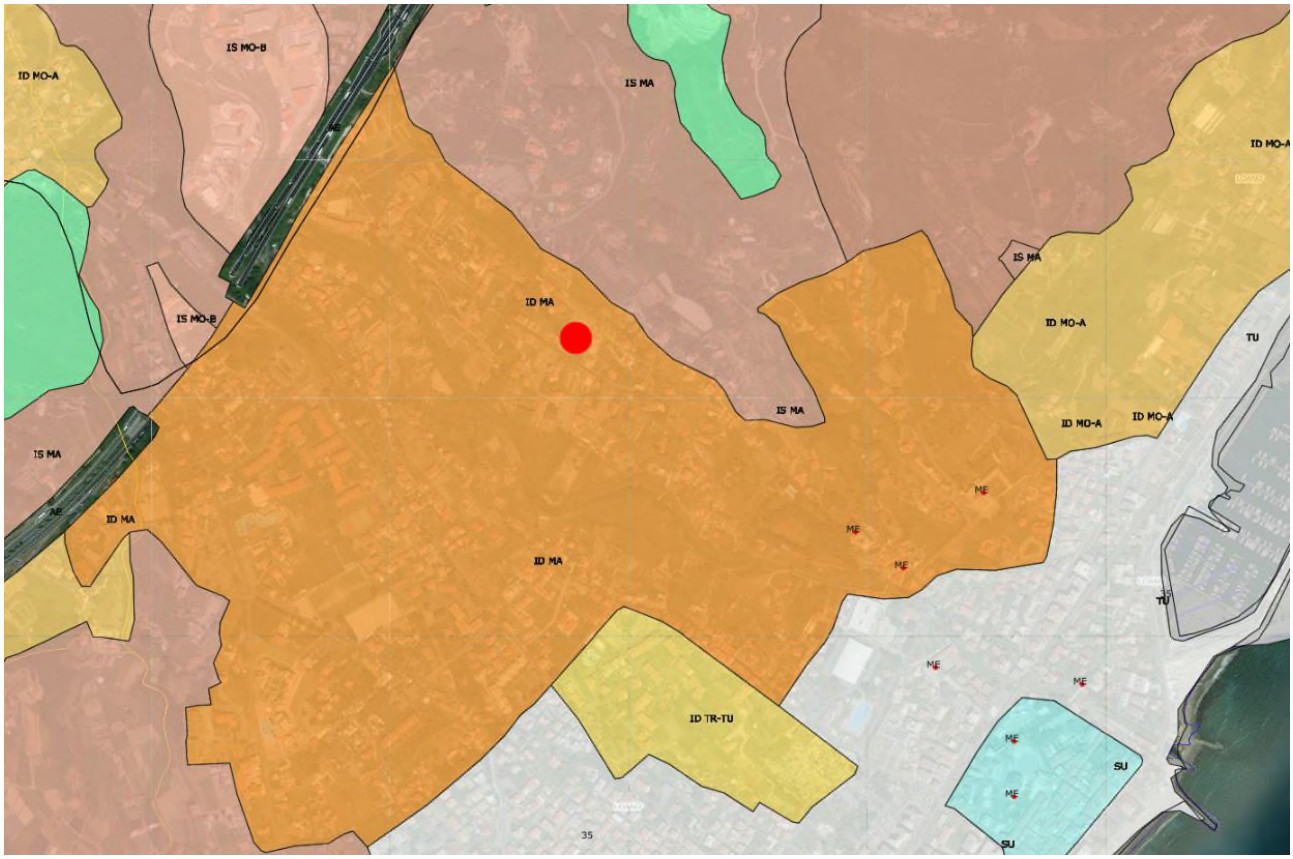

Figura 10 - Estratto di P.T.C.P. - assetto insediativo, tav. 40

*10) **Non** comporta incremento di carico insediativo in situazioni di conclamata crisi idrica (situazioni in cui i sistemi di captazione della risorsa sono gestiti in deroga e/o mediante trasferimento della risorsa da bacini idrografici diversi).*

***Non** comporta incremento di carico in situazioni di crisi idrica (carenze di approvvigionamento e distribuzione) in condizioni di carico di punta (ad es. in condizioni di carico estivo in comuni costieri a vocazione turistica)*

Si sottolinea che il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale monofamiliare, il quale a livello teorico in base all'aumento di volumetria di circa 80mc, potrà corrispondere a un aumento del carico insediativo pari a una singola unità. In tal senso l'aumento di carico anche in situazioni di conclamata crisi idrica e l'aumento del carico insediativo inteso in termini di aumento del fabbisogno idrico in condizioni di carenza di dotazione

idropotabile, *è assolutamente marginale e non sostanziale* in rapporto al fabbisogno complessivo del comune e alle capacità sia della rete acquedottistica, che della reale capacita degli acquiferi di approvvigionamento comunale. Si segnala inoltre che il nuovo insediamento deriva dalla demolizione di un'esistente unità abitativa, comportante il "trasferimento" di gran parte del carico insediativo già presente in loco.

11) ***Non*** *comporta incremento di carico nel territorio di Comuni che sono già allo stato attuale al limite della capacità depurativa disponibile.*

in quanto, come indicato nel punto precedente, l'incremento di carico sul territorio anche in termini di capacità depurativa *è assolutamente marginale e non sostanziale* e il comune di Loano risulta a oggi regolarmente allacciato al depuratore consortile di Borghetto S.S., il quale è dotato della capacità depurativa di circa 140000 A.E. ed è gestito dalla soc. Servizi Ambientali S.p.A. alla quale è stata richiesta specifica dichiarazione in merito e allegata alla presente.

12) ***Non*** *comporta incremento di carico in condizioni di mancanza di trattamento depurativo adeguato (rif. comuni che erano inclusi in allegato alla L.r. n.4/2012 - Misure urgenti per la tutela delle acque, e Comuni per i quali il gestore del ciclo idrico integrato non è in condizione di attestare l'idoneità del trattamento depurativo).*

Poiché il comune di Loano risulta a oggi regolarmente allacciato al depuratore consortile di Borghetto S.S., il quale è dotato della capacità depurativa di circa 140.000 A.E. ed è gestito dalla soc. Servizi Ambientali S.p.A.

*13) **Non** comporta localizzazioni residenziali e/o acusticamente sensibili all'interno delle fasce di pertinenza acustica A (100 metri) per le infrastrutture ferroviarie e autostradali ovvero peggioramento della qualità acustica in aree limitrofe alla zona III o inferiore*

L'area di progetto *non comporta* la localizzazione di strutture residenziali e/o acusticamente sensibili all'interno di fasce di pertinenza acustica A (autostrada Ventimiglia-Savona). Inoltre la residenza si colloca in pieno entro la zona III della zonizzazione acustica comunale e per la sua tipologia *non comporta* peggioramento della qualità acustica presso aree limitrofe alla zona II.

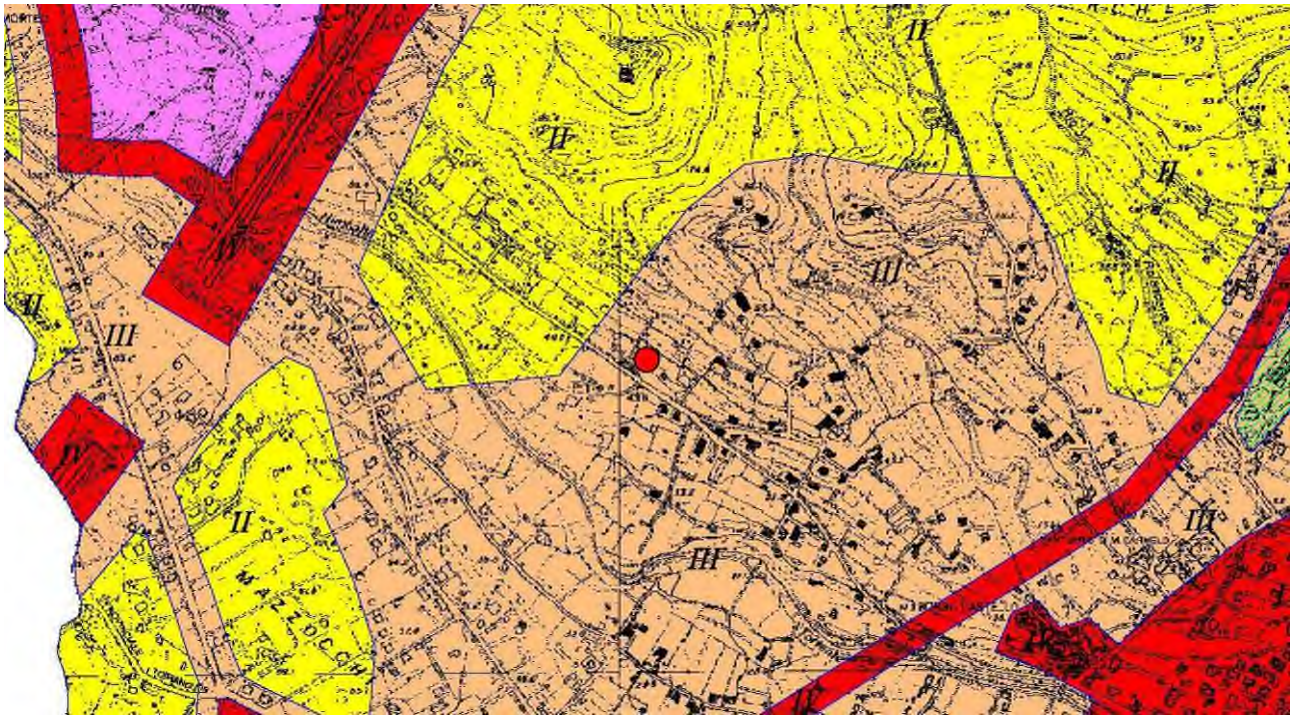

Figura 11 - Carta della zonizzazione acustica comunale

*14) **Non** comporta l'introduzione di nuove fonti di inquinamento atmosferico, da intendersi per emissione diretta (individuabili dalla necessità di autorizzazione) ovvero per emissione da traffico indotto (grandi attrattori quali concentrazioni di spazi commerciali o di terziario avanzato, ospedali, grandi strutture sportive, ecc)*

Il progetto prevede la realizzazione di un'unità residenziale monofamiliare, peraltro derivante da demolizione di altra unità presente sul territorio, non comportante aumento di nuove fonti di inquinamento atmosferico.

Per tutto quanto sopra, pertanto, l'intervento in oggetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lett. b), della L.R. 32/2012, dall'allegato A di cui alla medesima L.R. 32/2012 e dalla D.G.R. n. 223/2014, **risulta escluso dalla procedura verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall'art. 13 della L.R. 32/2012.**

Luogo e data _____

Il progettista _____

Allega fotocopia documento identità